



Comune di Bozzolo

46012 Piazza Europa, 1 – Cod. Fisc. e P. IVA 00185780202

Tel. 03769108 – Fax 037691105 e_mail:segreteria@comune.bozzolo.mn.it

Bozzolo, 29/03/2018

Spett.le Ditta,

Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2) lett. b) del DLGS 50/2016 (c.d. nuovo Codice dei Contratti Pubblici) per l'appalto del **“SERVIZI BIBLIOTECARI E DI SUPPORTO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE “MARIO MIGLIOLI” DI BOZZOLO - CODICE C.I.G. 7835696CE2”**.

Codesta Ditta è invitata a presentare offerta relativa all'appalto in oggetto, secondo le disposizioni ivi allegate facenti parte integrante della procedura.

Distinti Saluti.

Il Rup
Dott.ssa Gorini Luisa

Allegati:

- disciplinare di gara con allegati
- capitolato con allegati



Comune di Bozzolo

46012 Piazza Europa, 1 – Cod. Fisc. e P. IVA 00185780202

Tel. 03769108 – Fax 037691105 e_mail:segreteria@comune.bozzolo.mn.it

“SERVIZI BIBLIOTECARI E DI SUPPORTO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE “MARIO MIGLIOLI” DI BOZZOLO - CODICE C.I.G. 7835696CE2”

“Disciplinare di Gara”

| Tabella “Riepilogo della Procedura” | |
|--|---|
| Stazione Appaltante | Comune di Bozzolo (MN) (d’ora in avanti, per brevità, Comune) Rup: Luisa dott.ssa Gorini Tel. 0376/910842 – 0376/910826 |
| Tipo di procedura e modalità di aggiudicazione | <p>Procedura di individuazione degli offerenti</p> <p>Si procede all’affidamento delle prestazioni di cui in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b) del DLGS 18/04/2016 n. 50. (d’ora in avanti, per brevità, “Codice”)</p> <p>Criteri di selezione della migliore offerta</p> <p>L’aggiudicazione avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95, comma 2 del Codice) nonché sui seguenti riferimenti:</p> <ul style="list-style-type: none">- merito tecnico: punti massimi assegnabili 70,00- offerta economica: punti massimi assegnabili 30,00 <p>Offerta Economica</p> <p>L’offerta economica viene espressa in termini di SCONTO PERCENTUALE così come specificato all’articolo 18.3.</p> <p>Importo dell’affidamento</p> <p>L’importo dell’affidamento di cui alla presente procedura è il seguente:</p> <ul style="list-style-type: none">(a) - importo a base di gara delle prestazioni soggette a ribasso (“importo negoziabile”): Euro 111.600,00(b) – opzione della proroga: Euro 13.950,00(c) - oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; il D.U.V.R.I. sarà allegato al contratto: Euro 150,00 <p>Totale (a) + (b) + (c) = Euro 125.700,00</p> <p>Per il valore della procedura comprensivo anche dell’opzione delle proroga si rimanda al paragrafo 4.2.</p> |

| | |
|--|---|
| | Tutti gli importi sono IVA esclusa |
| Modalità di presentazione delle offerte | Esclusivamente mediante della piattaforma SINTEL di ARCA della Regione Lombardia, cui bisogna essere preventivamente iscritti e altresì QUALIFICATI nei confronti dell'Comune (d'ora in avanti, per brevità, "Sintel", "portale" o "piattaforma"). Trattasi pertanto di una gara telematica di cui all'art. 58 del Codice. |
| Requisiti di partecipazione | Si rimanda all'articolo "REQUISITI DI PARTECIPAZIONE" |
| Richiesta chiarimenti in forma ufficiale | Da richiedere entro il 08/04/2019 h. 12:00, per il tramite della piattaforma SINTEL |
| Termine entro cui saranno forniti i chiarimenti | Entro il 10/04/2019 , per il tramite della piattaforma SINTEL |
| Termine entro cui presentare l'offerta | Entro le ore 12:00 del giorno 13/04/2019 , per il tramite della piattaforma SINTEL |
| Ora, data e luogo della prima seduta | Ore 15:30 del giorno 17/04/2019 Trattandosi di una gara totalmente gestita in modo telematico, non sono previste sedute pubbliche, tanto per l'apertura della documentazione amministrativa quanto per l'apertura delle buste tecniche ed economiche (Rif. Tar Veneto, Venezia, sez. III, 13 marzo 2018, n. 307, Cons. Stato, Sez. V, 21 novembre 2017, n. 5388). |
| Documentazione da produrre per partecipare: | |
| Contenuto della "BUSTA AMMINISTRATIVA" | <ul style="list-style-type: none"> - Modulo "Istanza di partecipazione" (obbligatorio) - Il documento di Gara Unico Europeo (DGUE) (obbligatorio); si prega di utilizzare il modulo ivi allegato, già predisposto per la presente procedura. - PASSOE, di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP (obbligatorio) - Garanzie a corredo dell'offerta (obbligatorio) <ul style="list-style-type: none"> a) Cauzione o fideiussione per Euro 2.235,00 (2% dell'Importo dell'affidamento" di cui sopra). <p>Riduzioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) "L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000" 2) "Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui sopra, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese." Il Concorrente attesta di essere una microimpresa, piccola o medie imprese per il tramite del modulo DGUE¹ |

¹ Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36):

Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

| | |
|-----------------------------------|---|
| | <p>3) sono ovviamente fatte salve le ulteriori riduzioni (c.d. <i>green economy</i>) previste dal medesimo comma</p> <p>In caso di riduzioni di cui sopra è necessario allegare anche copia della certificazione stessa</p> <p>Il beneficiario della garanzia deve essere il Comune</p> <p>b) Dichiarazione contenente l'impegno del fideiussore verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art.103 del Codice in favore del Comune. Tale dichiarazione non è necessaria alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente d microimprese, piccole e medie imprese (rif. ultimo capoverso dell'art. 93, comma 8 del Codice, così come introdotto del cd Correttivo).</p> <ul style="list-style-type: none"> - La documentazione relativa all'avvalimento (se l'avvalimento medesimo è richiesto dal concorrente) - La documentazione in caso di subappalto nei casi in cui è obbligatorio dichiarare la terna di subappaltatori (nota: in tal caso, trattasi dei DGUE e del PASSOE dei soggetti che compongono la terna medesima) - La documentazione in caso di partecipazione in Raggruppamento o Consorzio (se il concorrente partecipa in tale forma) |
| Contenuto della "BUSTA TECNICA" | Tale busta dovrà contenere obbligatoriamente la propria offerta tecnica, secondo i contenuti e forme analiticamente indicati nell'articolo "MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE". |
| Contenuto della "BUSTA ECONOMICA" | <ul style="list-style-type: none"> - Il file dell'offerta economica generato dal portale SINTEL in .pdf (obbligatorio) - "Giustificazioni ai sensi dell'art. 97 c.1 del Codice" (facoltativamente) - "Dimostrazione ininfluenza della situazione di controllo (eventualmente)" |

Allegati al presente documento:

- Modulo "Istanza di partecipazione".doc
- Modulo "DGUE".doc
- Modulo Offerta tecnica.doc
- Capitolato d'oneri con i relativi allegati

Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, *che* occupano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

| | |
|---|----|
| 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI..... | 7 |
| 2.1 Documenti di gara | 7 |
| 2.2 Chiarimenti | 7 |
| 2.3 Comunicazioni | 7 |
| 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI..... | 8 |
| 4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI | 8 |
| 4.1 Durata..... | 8 |
| 4.2 Opzioni e rinnovi | 9 |
| 5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE | 9 |
| 6. REQUISITI GENERALI | 10 |
| 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA..... | 11 |
| 7.1 Requisiti di idoneità..... | 11 |
| 7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria..... | 11 |
| 7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale | 12 |
| 7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE | 12 |
| 7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili..... | 13 |
| 8. AVVALIMENTO | 13 |
| 9. SUBAPPALTO..... | 14 |
| 10. GARANZIA PROVVISORIA..... | 15 |
| 11. SOPRALLUOGO..... | 18 |
| 12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC..... | 18 |
| 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA..... | 18 |
| 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO..... | 20 |
| 15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA..... | 21 |
| 15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE..... | 21 |
| 15.2 Documento di gara unico europeo..... | 22 |
| 15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo | 24 |
| 16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA | 28 |
| 17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA..... | 29 |
| 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE | 30 |
| 18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica..... | 30 |
| 18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica..... | 32 |
| 18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica | 33 |
| 18.4 Metodo per il calcolo dei punteggi | 33 |
| 19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA | 34 |
| 20. COMMISSIONE GIUDICATRICE..... | 35 |
| 21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE | 35 |
| 22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE..... | 36 |
| 23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO..... | 37 |
| 24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI..... | 38 |

1. PREMESSE

Il presente disciplinare, allegato alla lettera d'invito di cui costituisce parte integrante e sostanziale, disciplina tutte le procedure di diritto pubblico per mezzo delle quali si individuerà l'aggiudicatario, così come definito all'art. 32 comma 5 del D.LGS 18/04/2016 n. 50 e s.m.i, ("Codice dei Contratti" d'ora in avanti, per brevità, Codice), dell'appalto di cui all'oggetto.

1.1. STAZIONE APPALTANTE E AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Comune di Bozzolo (d'ora in avanti Comune), P.zza Europa n. 1, 46012 Bozzolo (MN), C.F. e P.IVA 00185780202, tel. 0376/910842 – 0376/910826 – fax. 0376/91105, www.comune.bozzolo.mn.it, mail di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.): comune.bozzolo@pec.regione.lombardia.it.

Il Responsabile del procedimento (d'ora in avanti, R.U.P.) ai sensi dell'art. 10 del Codice è il Responsabile dell'Area Amministrativa Dott.ssa Gorini Luisa, Tel. 0376/910842 – 0376/910826.

1.3. DISPOSIZIONI SPECIFICHE RISPETTO AL BANDO-TIPO N. 1/2017 STAZIONE

Nel rammentare che la presente procedura non soggiace ²agli obblighi del bando tipo n. 1/2017 approvato dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1228 del 22/11/2017³, di seguito sono indicate le ulteriori regole, rispetto al Codice:

-le Regole del portale del Sistema di intermediazione telematica (denominato "Sintel") di ARCA" (Agenzia Regionale Centrale Acquisti, con sede legale in 20144 Milano, Palazzo Pirelli, Via Fabio Filzi n. 22, C.F. e P. IVA 07948340968) della Regione Lombardia ed al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all'indirizzo internet corrispondente all'URL www.arca.regione.lombardia.it. Per le indicazioni a riguardo della registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene all'operatività sulla piattaforma, si rimanda al portale di cui sopra.

La legge regionale istitutiva della Centrale per gli Acquisti Telematici della Regione Lombardia è la n. 33/2007.

1.4 REGISTRAZIONE IN SINTEL DI OPERATORI ECONOMICI IN FORMA ASSOCIATA

a) Nel caso in cui un operatore economico intenda partecipare ad una procedura di gara nelle seguenti forme di aggregazione:

- consorzio stabile;
- rete di imprese;

è necessario effettuare una nuova registrazione ad-hoc ai servizi e-procurement di ARCA S.p.A., selezionando attraverso il menù a tendina "Tipo di società" la voce appropriata.

b) Nel caso in cui un operatore economico intenda partecipare ad una procedura di gara nelle seguenti forme di aggregazione:

- raggruppamento temporaneo di imprese,
- consorzio costituendo,
- altra forma finalizzata alla partecipazione ad una specifica procedura di scelta del contraente,

è sufficiente la registrazione a Sintel della capogruppo / mandataria senza che sia necessaria la registrazione di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento. Si precisa che al momento di accedere

² La seguente procedura non soggiace al Bando Tipo n. 1/2017 in quanto il valore della procedura è al di sotto della soglia comunitaria.

³ Motivo per il quale non è necessario motivare gli eventuali scostamenti dal Bando tipo medesimo.

all'interfaccia "Dettaglio" della procedura di gara d'interesse, prima di avviare il percorso guidato "Invia offerta", è necessario utilizzare l'apposita funzionalità "Partecipazione in forma aggregata", disponibile attraverso il menu di sinistra. Una volta creata la forma di partecipazione attraverso questa funzionalità, sarà possibile procedere all'invio dell'offerta, selezionando la forma di partecipazione.

1.4. PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DEGLI OFFERENTI E CRITERI DI SELEZIONE DELLA MIGLIORE OFFERTA

Procedura di individuazione degli offerenti

Per la selezione degli offerenti viene utilizzata la **procedura negoziata** come definita all'art. 3, comma 1, lettera uuu) e dell'art. 36, comma 2, Lett. b) del Codice. L'indagine di mercato è stata pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente", sezione "Bandi e contratti" del Comune. I soggetti invitati sono stati individuati parimenti dal Comune.

Criteri di selezione della migliore offerta

La migliore offerta sarà individuata per il tramite del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara è inviata integralmente agli invitati per il tramite di SINTEL.

La determina del Comune che ha approvato la lettera d'invito è la n. 70 del 28/03/2019.

2.2 CHIARIMENTI

Le informazioni complementari potranno essere richieste entro la data indicata nella tabella "**Riepilogo della Procedura**", esclusivamente, per mezzo della funzione "**Comunicazioni della procedura**" presente sulla piattaforma.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte ai chiarimenti /informazioni complementari saranno fornite in forma anonima mediante invio diretto in Sintel entro la data rinvenibili nella tabella "**Riepilogo della Procedura**".

Mere delucidazioni, anche via telefono, di natura tecnica si possono reperire contattando il RUP.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra il Comune e i concorrenti avverranno per mezzo della funzione "**Comunicazioni della procedura**" presente sulla piattaforma; il Comune i riserva comunque la facoltà di richiedere e inviare documentazione anche per il tramite di canali ordinari quali la PEC (a esempio, per l'invio delle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice) o anche in via cartacea (a esempio, per la presentazione in copia conforme o in originale della procura ad negotia, se non inserita nella visura camerale).

L'utilizzo del servizio postale mediante raccomandata con ricevuta di ritorno è ammesso solo in caso residuale rispetto a quanto sopra.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Si rimanda integralmente al capitolato d'oneri.

La classificazione CPV è la seguente: "92511000-6 "Servizi di biblioteche".

Di seguito i valori:

| DESCRIZIONE | Euro IVA esclusa |
|---|-------------------------|
| Prestazioni, soggette a ribasso | 111.600,00 |
| Oneri interferenziali non soggetti a ribasso come da DUVRI allegato | 150,00 |
| Totale (A) | 111.750,00 |
| Importo della proroga tecnica (B) | 13.950,00 |
| Totale valore ai sensi dell'art. 35 del Codice | 125.700,00 |

In base a quanto previsto dal Capitolato d'oneri SONO previsti rischi interferenziali per cui è prevista la redazione del DUVRI che sarà allegata al contratto.

Il servizio è finanziato con fondi propri di bilancio.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16 del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari a Euro 106.000,00.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

Le prestazioni prenderanno avvio, compatibilmente con la data di aggiudicazione, il 1 luglio 2019 e termineranno comunque il 30 giugno 2023. La data effettiva di avvio sarà rinvenibile nella determina di affidamento.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

Normativamente non è ammessa alcuna forma di rinnovo.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni: la durata massima della proroga è connessa alla quantità e qualità delle prestazioni prorogate. Si rimanda alla tabella di cui al paragrafo precedente.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici⁴ **INVITATI**, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

⁴ -imprese con identità singola\individuale di cui al comma 2 dell'art. 45 del Codice, lettere:

- a) imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative
- b) consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane
- c) consorzi stabili

- imprese con identità associata\plurisoggettiva di cui al comma 2 dell'art. 45 del Codice, lettere:

- d) raggruppamenti temporanei di operatori economici
- e) consorzi ordinari di operatori economici
- f) aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete
- g) gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.)

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Si specifica che *ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice che sarà utilizzata la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti.*

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) essere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente

c) essere autorizzata all'esercizio della professione (AEP)

d) essere iscritte al Registro Elettronico Nazionale (REN) del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

7.2.a) Aver realizzato nel triennio 2016-2017 e 2018 fatturato globale per un ammontare complessivo non inferiore ad Euro 150.000,00 IVA esclusa.

Ai sensi dell'articolo 83 comma 5 si dichiara che è stato scelto come requisito il fatturato globale TRIENNALE dell'impresa in quanto ritenuto indice adeguato ad esprimere la solidità economico finanziaria di un'impresa. Tale requisito, unitamente a quelli di capacità tecnica e professionale danno una visione globale dell'affidabilità economico-finanziaria-tecnica di un'impresa. Inoltre il fatturato esprime certamente anche la capacità dell'impresa a gestire in modo corretto le proprie dinamiche finanziarie, con particolare riferimento alla gestione dei flussi di cassa in entrata e in uscita.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

7.3.a) Esecuzione di servizi analoghi

Aver eseguito per ogni singolo anno del triennio 2016 – 2017 – 2018 almeno due servizi analoghi per Comuni di almeno 4.000 abitanti.

Nel DGUE risulta necessario indicare:

- importi
- date
- destinatari

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

RIPARTIZIONE DEI REQUISITI DI CAPACITÀ "ECONOMICA E FINANZIARIA" E DI "CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI"

-PREMESSA

Si rammenta che nella "tabella 1" dell'"Istanza di partecipazione" risulta necessario aver indicato:

- 1) i nominativi dei soggetti che compongono l'RTI e le relative posizioni (mandataria / mandanti)
- 2) la ripartizione delle prestazioni che ogni componente dell'aggregazione eseguirà in caso di aggiudicazione.

In particolare:

- a) in caso di **aggregazione verticale**: indicare le prestazioni ("principali"/ "accessorie")

La prestazione principale consta nei servizi di front office e gestione degli spazi.

La prestazione accessoria consta nella gestione libraria-archivistica.

b) in caso di **aggregazione orizzontale**: specificare la “percentuale di prestazioni” che “saranno eseguite dai singoli operatori” (il totale deve essere 100%)

-DI SEGUITO LE DISPOSIZIONI PER GLI RTI.

Trattando la presente procedura dell'affidamento di un servizio, vige ALTRESI' l'ormai consolidato principio secondo il quale **ciascuna impresa deve possedere i requisiti richiesti per la parte di prestazioni che si impegna ad eseguire**⁵.

Dall'applicazione del principio di cui sopra ne deriva quanto segue.

In caso di RTI VERTICALE, si precisa che:

- il **requisito** del “fatturato” deve essere **coperto** in misura maggioritaria dalla mandataria;
- la **prestazione principale** è **svolta** esclusivamente dalla mandataria;
- le **prestazioni accessorie sono svolte** dalle mandanti.

In caso di RTI ORIZZONTALE, ogni componente del raggruppamento deve **coprire** il **requisito** richiesto PER ALMENO per lo stesso valore di prestazioni “**che saranno eseguite**”, così come indicato dallo stesso concorrente per il tramite della “*tabella 1*” dell’Istanza di partecipazione”. Resta inteso che il **requisito** della certificazione deve essere **posseduto** da ogni componente del raggruppamento.

La mandataria deve comunque, in ogni caso, coprire i requisiti “frazionabili” in misura maggioritaria.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [*ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi*].

⁵ Consiglio di Stato sez. V 22/8/2016 n. 3666: “Il principio è stato sottolineato dalla pronuncia dell'Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato, 28 aprile 2014, n. 27 che stabilisce in modo chiaro che, ... ciascuna impresa va qualificata per la parte di prestazioni che s'impegna ad eseguire, nel rispetto delle speciali prescrizioni e modalità contenute nella normativa di gara (cfr. Cons. Stato, V, 25 febbraio 2016 n. 786).”

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria preli avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria **può** assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui all'articolo "COMUNICAZIONI", al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti delle prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Terna di subappaltatori

Nelle ipotesi previste dall'art. 1056, comma 6 del Codice (si ribadisce, solo in tale ipotesi), il concorrente è tenuto ad indicare nell'offerta tre subappaltatori.

⁶ "È obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 o, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, il cui importo è rinvenibile nella tabella "Riepilogo della Procedura" salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso . presso la Tesoreria del Comune, Banca Cremasca e Mantovana Cred. Coop. Soc. Coop., filiale di Bozzolo, CODICE IBAN IT17D0707657470000000406500;
- c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

prevista nel bando di gara". Di seguito le categorie previste:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri.

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 31 del 19 gennaio 2018.
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** mediante documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice⁷, e dunque comprese anche le ulteriori riduzioni della c.d.

7 "7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.

Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi

green economy introdotte dal DLGS 50/2017. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In particolare:

-le certificazioni c.d. "*di qualità*" assumono la seguente forma:

- a) mediante "Documento nativo in forma elettronica (file)" firmato digitalmente dal soggetto emittente;
- b) come una copia conforme (in alternativa del soggetto emittente o del concorrente); le copie conformi caricate in SINTEL assumono la forma "Scansione, firmata digitalmente, del documento cartaceo": l'apposizione della firma digitale sul documento scansionato consiste nella dichiarazione di conformità all'originale del documento cartaceo medesimo.

-la dichiarazione di essere microimprese, piccole e medie imprese è rinvenibile del DGUE, Parte II, Sezione A.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del [decreto legislativo n. 231/2001](#) o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. "

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo non è obbligatorio.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

Non dovuto.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La documentazione completa per la partecipazione deve essere redatta e trasmessa in formato elettronico attraverso il portale. Il Concorrente debitamente registrato a Sintel accede con le proprie "chiavi di accesso" nell'apposita sezione "Invio Offerta" relativa alla presente procedura accedendo al sito internet, all'indirizzo <http://www.arca.regione.lombardia.it>.

Il Concorrente dovrà allegare la documentazione richiesta seguendo i passaggi informatici richiesti; se all'interno di un singolo passaggio il concorrente deve inserire più di un file sarà necessario far confluire tali files in uno unico, in **formato** .zip ovvero ".rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti software di compressione.

La documentazione meramente amministrativa deve essere inserita nella "BUSTA AMMINISTRATIVA".

La documentazione afferente l'offerta tecnica deve essere inserita nella "BUSTA TECNICA".

La documentazione afferente l'offerta economica deve essere inserita nella "BUSTA ECONOMICA".

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l'offerta dovrà essere inviata attraverso Sintel. Il semplice caricamento (*upload*) della documentazione di offerta su Sintel non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione Appaltante. L'invio dell'offerta avverrà soltanto mediante l'apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su Sintel della documentazione che compone l'offerta. Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere all'invio dell'offerta. Sintel darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell'offerta. Sintel consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente, interrompere la redazione dell'offerta e riprenderla in un momento successivo.

Il Manuale d'uso per il Fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta.

Per qualsiasi informazione e assistenza tecnica sull'utilizzo di Sintel è possibile contattare l'Help Desk al numero verde 800.116.738.

L'offerta e la documentazione che la compone dovranno essere inviate e fatte pervenire attraverso Sintel entro il termine perentorio rinvenibile nella tabella "Riepilogo della procedura", pena la nullità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura.

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa non imputabile al Concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura.

E' in ogni caso responsabilità dei fornitori concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste.

L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante dai log del Sistema. Il fornitore potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell'offerta precedentemente inviata poiché Sintel automaticamente annulla l'offerta precedente (stato "sostituita") e la sostituisce con la nuova.

I concorrenti esonerano il Comune e ARCA da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere Sintel e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

Il Comune si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso a Sintel o che impediscano di formulare l'offerta.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE DI FILES CHE RAPPRESENTANO DOCUMENTAZIONE IN ORIGINALE O COPIA CONFORME

La procedura Sintel prevede che ogni documento caricato sul portale sia obbligatoriamente sottoscritto con firma digitale. L'apposizione della firma digitale sostituisce la firma autografa con allegazione della copia fotostatica del documento di riconoscimento del sottoscrittore, così come previsto dal **Consiglio di Stato Sez. VI, n. 4676 del 20/09/2013**.

Nel caso un documento debba essere firmato congiuntamente da più soggetti, dal punto di vista della firma digitale si applica la c.d. "firma multipla parallela".

Come nelle gare cartacee, anche in una gara telematica, si possono presentare ("caricare") documenti (ovvero "files") che rappresentano atti in originale o in copia conforme.

Si precisa pertanto che, informaticamente:

- un file che rappresenta un documento originale è, informaticamente, "*Documento nativo in forma elettronica - (file)*" ed è firmato digitalmente **ESCLUSIVAMENTE** dal soggetto emittente.
- un file che rappresenta una copia conforme è, invece, la "*Scansione, firmata digitalmente, del documento cartaceo*": l'apposizione della firma digitale sul documento scansionato consiste nel "*dichiarare che il file è conforme al documento cartaceo che si ha nel proprio cassetto*". E' importante tenere presente che la firma digitale che si appone sul file scansionato:
 - a) può essere sempre apposta dal soggetto che emesso l'atto originale cartaceo;
 - b) può essere apposta da persona diversa da quella che ha emesso l'atto originale **solo se** la stessa persona è autorizzata dalla legge.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria il Comune assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, il Comune può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, il Comune procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà del Comune invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

In altri termini, l'irregolarità essenziale risulta sanabile laddove non è accompagnata da una carenza sostanziale del requisito, della condizione o dell'elemento a corredo alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale viene ammessa solo nel caso in cui consente di attestare circostanze preesistenti. Il mancato possesso dei requisiti non è mai sanabile mediante soccorso istruttorio. (Consiglio di Stato sez. III 2/3/2017 n. 975).

15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda, redatta preferibilmente secondo il modulo ivi allegato "Istanza di partecipazione".

Il modulo:

- a) va compilato e stampato in cartaceo
- b) sottoscritto *autografo* da tutti soggetti (secondo le proprie competenze) con allegazione del proprio documento di identità
- c) deve contenere una marca da bollo (Euro 16,00, se dovuta dal soggetto).
- d) va scansionato e caricato nella procedura

In altri termini: trattandosi di un documento creato in origine in modalità cartacea, in SINTEL deve essere caricata la copia conforme, per cui lo stesso documento deve essere stampato scansionato e firmato digitalmente dal RICHIEDENTE/CONCORRENTE

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

a) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c) **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) in caso di sottoscrizione per procura: copia fotostatica o copia autentica della stessa oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche: il documento è già messo a disposizione del concorrente, sottoforma di modulo, e già adattato alla presente procedura.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Tale sezione è già compilata in quanto, si ribadisce, il Comune ha già predisposto e adattato alla presente procedura un DGUE specifico.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

6) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, nei casi dell'art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore (se le prestazioni che intende subappaltare rientrano nell'elenco di cui all'art. 106, comma 6 del Codice), allega:

- 1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
- 2) PASSOE del subappaltatore.

Si rimanda all'art. 105, comma 6 per i casi in cui è obbligatorio indicare i nominativi dei subappaltatori con i relativi DGUE e PASSOE.

Il PASSOE è caricato in SINTEL come COPIE CONFORME, che assume la forma "*Scansione, firmata digitalmente, del documento cartaceo*": l'apposizione della firma digitale sul documento scansato consiste nella dichiarazione di conformità all'originale del documento cartaceo medesimo.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo "REQUISITI GENERALI" del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

[Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – "DICHIARAZIONI INTEGRATIVE -, lett. 1)" del presente Disciplinare; il DGUE predisposto dal Comune è già preordinato per tali dichiarazioni.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» .

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE* deve essere presentato:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

***Il file in argomento è caricato in SINTEL, in una delle seguenti forme:

- "Scansione, firmata digitalmente, del documento cartaceo": l'apposizione della firma digitale sul documento scansito consiste nella dichiarazione di conformità all'originale del documento cartaceo medesimo.
- "Documento nativo in forma elettronica (file)" firmato digitalmente dal soggetto emittente.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative (si ribadisce che il DGUE predisposto dal Comune è già preordinato per tali dichiarazioni)

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. *[fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56]* dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei *servizi/fornitura*, sia sulla determinazione della propria offerta;

4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e regolarmente pubblicato sul sito istituzionale del Comune; si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

6. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

7. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

8. allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;

9. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;

10. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

11. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,

esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

12. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 12, potranno essere rese sotto forma di DICHIARAZIONI INTEGRATIVE del DGUE, già predisposto in tal senso dal Comune

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

17. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto che preveda l'obbligo di indicare la terna, anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;

18.1 documento attestante la garanzia provvisoria di cui all'articolo "GARANZIA PROVVISORIA – lett. 1)";

Per i concorrenti diversi da microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti

18.2 dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice di cui all'articolo "GARANZIA PROVVISORIA – lett. 2)" (*In altri termini: la microimpresa, la piccola e media impresa non hanno bisogno di presentare la dichiarazione di impegno di argomento*);

19. Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice.

-copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione, restando inteso che per fruire esclusivamente della riduzione del 50% di cui al primo capoverso del medesimo comma non vi è bisogno di allegare alcuna certificazione se il concorrente ha dichiarato (nel DGUE, PARTE II, sezione A) di essere microimpresa, oppure un'impresa piccola o media) (*In altri termini: la microimpresa, la piccola e media impresa hanno diritto automaticamente alla riduzione del 50% dell'importo del valore della cauzione*);

20. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto "Domanda di partecipazione".

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c) le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta "B – Offerta tecnica" contiene, **a pena di esclusione**, la propria offerta tecnica seguendone i passaggi informatici richiesti; se all'interno di un singolo passaggio il concorrente deve inserire più di un file sarà necessario far confluire tali files in uno unico, in **formato** .zip ovvero ".rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti software di compressione.

La propria offerta tecnica deve consistere in una relazione dei servizi offerti con esplicito riferimento ai criteri e subcriteri di valutazione di cui al paragrafo 18 (**si chiede di sviluppare i paragrafi con i medesi nomi dei subcriteri**). Essa deve constare in documento redatto in lingua italiana, in formato A4, carattere 12, spaziatura prima 0(zero), spaziatura dopo 0(zero), interlinea 0(zero), **massimo 9 facciate** (una foglio cartaceo è composto da n. 2 facciate); SONO AMMESSI, in aggiunta alle massimo 9 facciate, allegati grafici.

Le pagine eccedenti non saranno valutate dalla Commissione.

Il documento di cui sopra deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto "Domanda di partecipazione".

17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

Nell'apposito campo "**BUSTA ECONOMICA**" presente sulla piattaforma Sintel il Concorrente dovrà allegare la documentazione di seguito specificata e seguendone i passaggi informatici richiesti; se all'interno di un singolo passaggio il concorrente deve inserire più di un file sarà necessario far confluire tali files in uno unico, in formato .zip ovvero ".rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti software di compressione.

1) ► OBBLIGATORIAMENTE: il documento in pdf che SINTEL ha generato dopo che il concorrente ha compilato "a video" i seguenti campi:

a) il campo "*Offerta economica*". In tale campo va inserita la propria offerta economica espressa in termini di **SCONTO PERCENTUALE** come specificata nel paragrafo 18.3. Dal punto di vista meramente informatico SINTEL seguirà il concorrente passo per passo nell'espletamento dei singoli passaggi.

b) il campo denominato "*di cui costi della **sicurezza** afferenti l'attività svolta dall'operatore economico*".

Tali oneri:

- sono detti anche "oneri aziendali della sicurezza", o "costi ex lege", o "costi propri" o "costi da rischi specifici", o "costi aziendali necessari per la risoluzione dei rischi specifici propri dell'appaltatore". In altri termini trattasi di **oneri** propri dell'appaltatore per la gestione del rischio legati alle lavorazioni e alla loro contestualizzazione

- non possono mai essere di Euro 0,00 (zero, zero)

c) il campo "*di cui costi del personale*" *: si ricorda che il stazione appaltante ha individuato tali costi in Euro **106.000,00**, motivo per il quale se il concorrente indica un importo inferiore è opportuno giustificare sin da subito, nel documento "Giustificazioni ai sensi dell'art. 97 c.4 del Codice" di cui sotto, gli eventuali scostamenti.

d) il campo "*di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza*". Questo campo va compilato inserendo l'importo degli "**Oneri di sicurezza interferenziali**"; la stazione appaltante ha individuato tale valore in Euro **150,00**.

* Tali dati ottemperano all'art. 95 comma 10 del Codice: "Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (...)."

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo "Domanda di partecipazione".

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

2) FACOLTATIVAMENTE (per cui la mancata produzione anticipata non costituisce causa di esclusione)

Un documento denominato "Giustificazioni ai sensi dell'art. 97 c.4 del Codice"*** che comprenda le giustificazioni idonee a motivare e specificare la congruità dell'offerta in rapporto alle fondamentali voci di costo ed all'utile di impresa***.

3) EVENTUALMENTE, solo se nel DGUE è stata dichiarata la presenza di situazioni di controllo: il

documento denominato “**Dimostrazione ininfluenza della situazione di controllo**”***.

***Il file in argomento è caricato in SINTEL, in una delle seguenti forme:

- “*Scansione, firmata digitalmente, del documento cartaceo*”: l'apposizione della firma digitale sul documento scansionato consiste nella dichiarazione di conformità all'originale del documento cartaceo medesimo.

- “*Documento nativo in forma elettronica (file)*” firmato digitalmente dal soggetto emittente.

La documentazione di cui sopra è sottoscritta con le medesime modalità indicate per la sottoscrizione dell'istanza di partecipazione, cui si rimanda.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

| | PUNTEGGIO MASSIMO |
|-------------------|-------------------|
| Offerta tecnica | Max 70,00 |
| Offerta economica | Max 30,00 |
| TOTALE | 100,00 |

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

| MACRO CRITERI | PUNTI MAX | SUB CRITERI | criteri discrezionali (D), PUNTI | criteri quantitativi (Q) PUNTI | criteri tabellari (T) PUNTI |
|---|-----------|---|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| A) MODALITA' ORGANIZZATIVE ED OPERATIVE | 50 | A.1 Modalità operativa <ul style="list-style-type: none"> Metodologia del lavoro proposto con riferimento all'erogazione dei servizi bibliotecari (esclusi restanti punti della presente tabella): <i>sarà valutata l'efficacia e l'efficienza dell'organizzazione.</i> Accoglienza del pubblico, prima informazione, assistenza e reference. Assistenza alla navigazione internet e all'uso della biblioteca. | 10 | | |
| | | A.2 Attività di promozione della biblioteca e della lettura, con riferimento all'art. II/5, lett. c) del capitolato d'oneri. Saranno valutate le modalità di informazione delle attività che saranno svolte durante le aperture straordinarie. | 10 | | |

| | | | | | |
|--|----|---|----|--|----|
| | | Attività volte a rafforzare la fidelizzazione dell'utenza ed acquisire l'utenza potenziale | | | |
| | | A.3 Programma della formazione/aggiornamento del personale: <ul style="list-style-type: none"> - piano dei corsi programmati per tutta la durata contrattuale con i rispettivi monte ore, argomenti proposti e personale; - metodologia didattica e docenza Sarà valutata la qualità e quantità di formazione del personale | 10 | | |
| | | A.4 Metodologia di individuazione dei criteri di scelta di acquisto del materiale librario | 5 | | |
| | | A.5 Monitoraggio dei servizi erogati e rilevazione soddisfazione utenza <i>Sarà valutata la frequenza e le modalità di svolgimento</i> | 5 | | |
| | | A.6 Accesso dei servizi bibliotecari - a domicilio - a favore di persone diversamente abili, anziani e persone temporaneamente inabili. <i>Verrà valutata:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>La gestione complessiva del servizio: (modalità di presa in carico delle richieste e modalità di consegna, con particolare riferimento alla quantità di tempo che si intende impiegare nella consegna e ritiro e, per conseguenza, alle ore da decurtare dalle 140 ore di cui all'art. II/5 lett. c) del capitolato.</i> • <i>La flessibilità dell'orario del personale preposto</i> | 10 | | |
| B) SERVIZI INNOVATIVI Senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione Comunale | 20 | B.1 Proposte innovative Verranno valutate proposte innovative di gestione dei servizi esistenti e di nuovi servizi o attività integrative, | 10 | | |
| | | B.2 Ore aggiuntive di apertura straordinaria di cui all'art. II/5 lettere a) (settimanali), b) (settimanali) e c) (annuali) del capitolato d'oneri: per ogni ora punti 1 | | | 10 |

Ai sensi dell'art. 95, comma 14 non sono ammesse varianti al Capitolato d'oneri e le "difficoltà essenziali rispetto al capitolato legittimano l'esclusione dell'impresa dalla gara per mancanza di un elemento essenziale per la formazione dell'accordo necessario per la stipula del contratto" (TAR Veneto sez. I 8/4/2016 n. 359). In altri termini tutte le prestazioni contrattuali aggiuntive proposte per il tramite

dell'“Elaborato progettuale” devono rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato oneri, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di **sbarramento pari a 42** punti. Il concorrente **sarà escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

Non si procederà ad alcuna riparametrazione.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Criteria qualitativi

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base dell'attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno:

Coefficiente Giudizio (descrizione valutazione):

0 - Inadeguato La gestione e le attività proposte è inadeguata a quanto richiesto

0,1 - Molto scarso La gestione e le attività proposte non si presenta attinente a quanto richiesto

0,2 - Scarso La gestione e le attività proposte si presenta molto poco attinente a quanto richiesto

0,3 - Insufficiente La gestione e le attività proposte si presenta poco attinente a quanto richiesto

0,4 - Mediocre Il requisito è trattato in misura poco esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera non del tutto soddisfacente a quanto richiesto.

0,5 - Parzialmente sufficiente Il requisito è trattato in misura non del tutto esauriente dal punto tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera non del tutto soddisfacente a quanto richiesto

0,6 - Sufficiente Il requisito è trattato in misura appena esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera appena soddisfacente a quanto richiesto

0,7 - Discreto Il requisito è trattato in misura esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera soddisfacente a quanto richiesto

0,8 - Buono Il requisito è trattato in misura più che esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera soddisfacente a quanto richiesto.

0,9 - Più che buono Il requisito è trattato in misura quasi pienamente esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde quasi pienamente a quanto richiesto

1 - Ottimo Il requisito è trattato in misura pienamente esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde pienamente a quanto richiesto.

E' espressamente stabilito che i singoli commissari non sono tenuti a verbalizzare né i loro singoli voti né i loro singoli giudizi, anche in ossequio al Consiglio di Stato, Sez. III, con la sentenza n. 4772 del 13 ottobre 2017: *“in assenza di una espresso obbligo di specifica verbalizzazione imposto dal disciplinare di gara, non vi è ragione per derogare dal principio generale secondo il quale gli apprezzamenti dei commissari sono destinati ad essere assorbiti nella decisione collegiale finale, costituente momento di sintesi della comparazione e composizione dei giudizi individuali; mentre la separata enunciazione dei punteggi attribuiti dai singoli Commissari assume valore di formalità interna relativa ai lavori della Commissione esaminatrice – i cui giudizi, ai fini della verbalizzazione e della pubblicità esterna, sono*

sufficientemente documentati con la sola attribuzione del voto complessivo finale (Cons. Stato, sez. V, 8.9.2015, n. 4209 e sez. IV, 16.2.2012, n. 810).”

Criteria tabellari (T), detti anche SI/NO – ON/OFF

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura tabellari (subcriterio B.2 della tabella di cui al paragrafo 18.1) i punteggi saranno attribuiti automaticamente dalla commissione in funzione della risposta del concorrente; resta inteso che il concorrente medesimo deve indicare tale eventuale valore nella propria offerta tecnica.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente esprime la propria offerta economica espressa in termini di **SCONTO UNICO PERCENTUALE** sulle prestazioni soggette a ribasso, ovvero Euro 111.600,00 IVA esclusa.

Modalità di calcolo dei punti.

E’ attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente Formula “bilineare”

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) = X (A_i / A_{\text{soglia}})$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A_{\text{soglia}}) = X + (1,00 - X) [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})]$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo

A_i = ribasso percentuale del concorrente *i*-esimo

A_{soglia} = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti

X = 0,90

A_{max} = valore del ribasso più conveniente

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: aggregativo compensatore.

Si applica il metodo aggregativo-compensatore di cui alle linee Guida dell’ANAC n. 2/2016, par. VI, n.1. Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{a_i} \times P_a + C_{b_i} \times P_b + \dots + C_{n_i} \times P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente *i*;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione *a*, del concorrente *i*;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione *b*, del concorrente *i*;

.....
C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione *n*, del concorrente *i*;

P_a = peso criterio di valutazione *a*;

P_b = peso criterio di valutazione *b*;

.....
P_n = peso criterio di valutazione *n*.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Si ribadisce che la procedura è svolta interamente per il tramite di SINTEL di ARCA, portale che rispetta in toto le disposizioni dell'art. 58 del Codice "Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione"; in virtù di tale specifica normativa e dell'ormai consolidata giurisprudenza, (Tar Veneto⁸, Venezia, sez. III, 13 marzo 2018, n. 307 e Consiglio di Stato, sez. III, 25 novembre 2016, n. 4990), non si procederà all'attivazione di alcuna seduta pubblica tanto per l'apertura della documentazione amministrativa quanto per l'apertura delle buste tecniche ed economiche.

OPERAZIONI DI GARA IN MERITO ALLA "BUSTA AMMINISTRATIVA"

Il Rup provvederà ad effettuare il download della documentazione a verificare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il Rup procederà a:

⁸ "In proposito, la giurisprudenza amministrativa si è espressa nel senso della non necessarietà, nell'ambito delle procedure telematiche, di sedute pubbliche per l'apertura delle offerte (Consiglio di Stato, sez. III, 3 ottobre 2016, n. 4050; id., sez. III, 25 novembre 2016, n. 4990; Tar Sardegna 665/2017): tale orientamento risulta trasfuso, a livello normativo, nell'art. 58 d. lgs. 50/2016, che non ha codificato, in relazione alle procedure gestite in forma telematica, alcuna fase pubblica.

La gara telematica, per le modalità con cui viene gestita, consente di tracciare qualsivoglia operazione di apertura dei file contenenti offerte e documenti di gara, assicurando, in tal modo, il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere le procedure di gara pubbliche.

In definitiva, il principio è che la gestione telematica della gara offre il vantaggio di una maggiore sicurezza nella conservazione dell'integrità delle offerte in quanto permette automaticamente l'apertura delle buste in esito alla conclusione della fase precedente e garantisce l'immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta; inoltre, nessuno degli addetti alla gestione della gara può accedere ai documenti dei partecipanti, fino alla data e all'ora di seduta della gara, specificata in fase di creazione della procedura. Le stesse caratteristiche della gara telematica escludono in radice ed oggettivamente la possibilità di modifica delle offerte (Consiglio di Stato, sez. III, 25 novembre 2016, n. 4990).

Pertanto, il principio di pubblicità delle sedute deve essere rapportato non ai canoni storici che hanno guidato l'applicazione dello stesso, quanto piuttosto alle peculiarità e specificità che l'evoluzione tecnologica ha consentito di mettere a disposizione delle procedure di gara telematiche, in ragione del fatto che la piattaforma elettronica che ha supportato le varie fasi di gara assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte (indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico) posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni; in altri termini è garantita non solo la tracciabilità di tutte le fasi ma proprio l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato (Cons. Stato, Sez. V, 21 novembre 2017, n. 5388)".

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

N.B: il Rup procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

Criteri con cui saranno scelti i componenti della commissione (interdisciplinarietà del consesso)

Trattandosi di un appalto multidisciplinare, dove sono compresenti SIA aspetti meramente specifici SIA componenti anche di natura economico-finanziari-gestionale, si fanno proprie le considerazioni del Consiglio di Stato, sez. III, 1 dicembre 2015, n.5706: *"Non è, ..., necessario che l'esperienza professionale di ciascun componente copra tutti gli aspetti oggetto della gara, potendosi le professionalità dei vari membri integrare reciprocamente, in modo da completare e da arricchire il patrimonio di cognizioni della Commissione, purché idoneo, nel suo insieme, ad esprimere le necessarie valutazioni di natura complessa, composita ed eterogenea (v., plurimis, Cons.St., sez.VI, 10.6.2013, n. 3203)."*

21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Rup procederà a consegnare le offerte tecniche alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al Rup che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

Successivamente il RUP darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti *[ad esempio in caso di mancato superamento della soglia di sbarramento etc.]*.

Nella medesima seduta, o in una seduta successiva, il RUP procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica.

Si procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP redigerà la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto all'articolo "AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO".

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa il RUP procederà secondo quanto indicato all'articolo "VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE".

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al Rup - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la

migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo alla stazione appaltante tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 180 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in forma digitale e in forma privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Brescia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.